

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Contraente/Assicurato:

ISPRA

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 - 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

- 1) DIVIETO ARBITRATO PER LE P.A. In relazione a questo aspetto ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 163/06 si prevede il divieto di arbitrato per le P.A. con decorrenza al 31 dicembre 2009 (termine ridefinito con il decreto legge 207/08 -cd decreto milleproroghe- che ha spostato i termini dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009);
- 2) REVISIONE PREZZI . L'art. 115 del D.Lgs 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative.
- 3) INCUMULABILITA' EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del DPR 686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo

SOMMARIO

DEFINIZIONI GENERALI	pag. 3
ANDAMENTO SINISTRI	pag. 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 4
ESTENSIONI DI GARANZIA	pag. 11
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	pag. 13
RC COMMITTENZA e danni a mezzi sotto carico e scarico	pag. 13
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI	pag. 13
RISCHIO INCENDIO PERTINENZE ISPRA	pag. 14

DEFINIZIONI GENERALI

La società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle somme indicate nella scheda di quotazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'ISPRA (ex Apat Ex Icram Ex Infs) (di seguito menzionato come Assicurato) in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

PREMESSA

La presente polizza si riferisce a tutte le attività istituzionali principali, secondarie, complementari ed accessorie svolte dall'Ente Contraente **ISPRA ex INFS ex ICRAM e ex APAT**

Comprende la detenzione a qualsiasi titolo e l'uso a qualsiasi titolo di qualsiasi attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare, nonché eventuali danni dalle medesime attrezzature arretrate a terzi compresi i dipendenti di ogni ordine e grado qualunque sia il rapporto di natura contrattuale nonché visitatori, stagisti , professionisti, consulenti, studenti, borsisti ricercatori, amministratori, ogni e qualsiasi individuo .

Si intendono compresi nell'assicurazione tutti gli edifici (almeno 92000 mq coperti),le attrezzature , i macchinari etc,ovunque situati e posti in Italia, così come indicate dal D.Lgvo 4 GIUGNO 2003 n°138 e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dai regolamenti interni, comprese eventuali variazioni che venissero in seguito introdotte per effetto di disposizioni normative, nulla e nessuno escluso od eccettuato.

Nelle sedi risultanti dagli atti dell'Istituto dal decreto di cui sopra , dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano,esiste l'attività della spett.le Assicurata che consiste **nello svolgere le attività riportate nella descrizione del rischio**, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, svolta secondo quanto e con i mezzi e attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Descrizione dell'attività : La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede l'istituzione dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1-bis del Decreto Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 gennaio 1994, n.61.

Ciò premesso si conferma che l'elencazione anzidetta è puramente espositiva e che la garanzia comprende l'attuazione di tutti i servizi/attività prestati/e dall'Assicurato, compresi quelli che "ope legis" gli vengono attribuiti in corso di contratto.

ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 12/06/2009)

Dati	Anno di accadimento							Totale complessivo
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito</u>	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>Numero sinistri pagati o ancora riservati</i>	-	-	0	0	0	0	0	0
Importo Pagato + Riservato	-	-	0	0	0	0	0	0

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

A - La RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:

1 - dell'Ente Contraente

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e/o danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui in premessa, comunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o / e necessario, compresi i danni a terzi cagionati dai fabbricati e dalle attrezzature di o in uso alla Contraente. L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone di cui debba rispondere. Compresa tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né accettata

A solo scopo indicativo e non limitativo si annoverano esplicitamente tra i terzi:

- il Presidente, tutti gli amministratori, dirigenti, con esclusione del Legale Rappresentante dell'Ente;
- Il legale rappresentante limitatamente ai danni corporali;
- i dipendenti quando si trovano al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'Ente Contraente;
- i dipendenti dell'Ente Contraente non soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124 per le lesioni corporali, escluse le malattie professionali, da essi subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i collaboratori esterni (non in rapporto di dipendenza) di ogni ordine e grado, le ditte appaltatrici, subappaltatrici, fornitori, ed i loro dipendenti, i dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l'Ente Contraente, i lavoratori utilizzati dall'Ente Contraente per progetti di ricerca o e più in generale coloro che partecipano occasionalmente ai lavori e attività di ogni tipo e genere dell'Ente Contraente. Ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati: tali soggetti sono equiparati a dipendenti dell'assicurato.
- Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato.

Sempre a titolo indicativo e non limitativo, si evidenzia che sono considerate competenze dell'Ente e sono comprese nell'assicurazione anche le seguenti attività ed eventi:

- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato relativamente ai beni detenuti, concessi in comodato, leasing, locazione e a qualsiasi altro titolo. Premesso che l'Assicurato può anche utilizzare fabbricati e/o beni di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione o di qualsiasi altra tipologia la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da tale natura di rapporto.
- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione siano adibiti, di fabbricati o loro porzioni, terreni, parchi, giardini, e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato anche da terzi; l'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, ad alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura; (mq di almeno 56000 mq coperti e 60000 scoperti) iniziative e organizzazione di manifestazioni, didattiche, ricreative, culturali, scientifiche, sportive, artistiche e similari, comprese quelle dopolavoristiche realizzate sia nell'ambito dei beni di proprietà e/o uso dell'Ente Contraente che al di fuori degli stessi, ed anche quelle più semplicemente organizzate per la divulgazione a terzi di proprie esperienze;
- proprietà e/o uso di attrezzature, dispositivi, macchinari, strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto interni e automezzi non soggetti alla L. 990/1969 (e successive integrazioni o modificazioni) impiegati nello svolgimento dell'intero complesso di attività o servizi senza esclusione alcuna;

- svolte in qualità di proprietario, locatario, comodatario, detentore di fabbricati e degli impianti di pertinenza degli stessi, indipendentemente dal fatto che tali fabbricati vengano o meno utilizzati per le attività dell'Ente Contraente; sono compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione eseguiti nei locali e fabbricati suddetti e dati in regolare appalto a imprese terze e dei quali l'Assicurato debba rispondere nella sola qualità di committente, talvolta eseguiti dai propri dipendenti ;
- committenza di lavori ceduti in appalto o di servizi affidati e svolti da ditte o da persone non in rapporto di dipendenza con l'Ente Contraente. Relativamente a questo rischio la copertura assicurativa riguarda i danni da: atti od omissioni commessi dall'Ente Contraente, o da persone delle quali o con le quali deve rispondere, in connessione con la sua supervisione dei lavori, nonché atti od omissioni commessi dall'appaltatore indipendente ma dei quali l'Ente Contraente sia chiamato a rispondere per legge;
- danni a terzi causati dalle persone di cui al successivo punto A.3 nello svolgimento di mansioni per conto dell'Ente Contraente.
- Proprietà gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande;
- Proprietà ed uso di cani da guardia e non; esistenza di vigilanza anche armata

A.2 - personale dei Dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei dipendenti di ogni ordine e grado, **compresi i portatori di handicap**, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danni a cose nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Ente Contraente.

Agli effetti di questa garanzia:

1. i dipendenti sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro;
2. l'Ente Contraente non è considerato terzo.

A.3 - dei Collaboratori o persone non in organico

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile personale per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danni a cose di :

1. collaboratori e consulenti esterni di ogni ordine e grado, lavoratori utilizzati per progetti socialmente utili, dipendenti di ditte appaltatrici o fornitrici, dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l'Ente Contraente, obiettori di coscienza, appartenenti ad Associazioni di volontariato come pure singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicate per conto o a favore dell'Ente Contraente;
2. tirocinanti, studenti e docenti universitari, partecipanti ai corsi professionali che svolgano attività didattica nell'ambito dell'Ente.

Per tutti i soggetti elencati nella presente clausola si precisa che l'Ente non è considerato terzo.

B -1) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per

- gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti;
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; la garanzia comprende

sia le somme richieste dall'Inail a titolo di regresso, sia le somme eccedenti alle indennità liquidate dall'Inail che l'Ente sia stato condannato a pagare in sede di giudizio all'infortunato o ai suoi aventi causa;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/65, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente riconosciuta sulla base delle tabelle allegate al suddetto D.P.R.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; l'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

- **Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222. Nonchè esperite dall'INPS o dall'INAIL**

Art. 2 – Dipendenti non INAIL

La Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'INAIL la qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 C.C.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) alle cose che l'Ente abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) da furto;
- c) la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla legge 990 del 24.12.1969 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, fermo restando quanto stabilito al successivo art. "COMMITTENZA AUTO";
- d) conseguenti ad inquinamento del suolo, dell'acqua o dell'aria;
- e) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- f) determinati da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, da amianto, terrorismo e campi elettromagnetici. Tale esclusione non si applica alla sola sede di Castel Romano .

Art.4 – Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dell'assicurazione, ad eccezione della sede e dei laboratori di Castel Romano – per i quali non opera la presente limitazione e pertanto sono inclusi i danni cagionati dagli eventi qui in seguito esclusi -, i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, è escluso ogni e qualsiasi danno da utilizzo di amianto. Sono esclusi altresì dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 5 – Massimali assicurati

La presente assicurazione viene prestata per i massimali di seguito indicati:

A) Per le garanzie di cui all'art. 1 lettera A (A.1 - A.2 - A.3) R.C.T.

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per sinistro, con il limite di

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per persona danneggiata, e di

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per danni a cose e/o animali;

Tali massimali devono intendersi unici a tutti gli effetti anche quando dovessero essere coinvolte contemporaneamente nello stesso sinistro le garanzie A.1, A.2, A.3.

B) Per la garanzia di cui all'art. 1 lettera B, R.C.O.

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per sinistro, con il limite di

€ 516.000,00 (cinquecentosedicimila) per persona danneggiata

Art. 6 - Sottolimiti per garanzie particolari

Fermi i massimali di cui all'art. 4 che precede, devono intendersi operanti i seguenti sottolimiti di indennizzo:

a) per i danni alle cose di terzi in conseguenza di incendio la garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento di € 516.000,00 per sinistro; resta comunque inteso che, nel caso esista in nome e per conto dell'Ente Contraente, polizza incendio estesa al rischio accessorio "ricorso vicini" o "ricorso terzi", nei confronti di tali danni la copertura assicurativa prestata con la presente polizza, e con essa il limite massimo di risarcimento sopra indicato, varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio;

b) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi la garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento di € 250.000,00 per sede con il massimo di € 1.000.000,00 annuo qualunque sia il numero dei sinistri purché detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a sensi di polizza;

c) limitatamente ai danni causati da:

- non corretta regimentazione delle acque (intendendosi per tali i sistemi di canalizzazione delle acque, acque piovane delle strade e/o terreni di proprietà dell'Ente Contraente);
- cedimento e/o franamento di terreno, anche se conseguente a quanto riportato al precedente alinea;

e direttamente provocati dalle acque e/o dal terreno a:

1. fabbricati;
2. cose contenute negli stessi;
3. terreni e colture agricole in genere;

la garanzia viene prestata con una franchigia di € 25.000,00 per sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di € 500.000,00. Si precisa, ai fini di quanto regolato nella presente lettera c), che più danni provocati dal medesimo evento verranno considerati come sinistro unico.

d) per i danni da furto la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro per anno assicurativo è di € 50.000,00;

e) per i danni da inquinamento accidentale la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 5.000,00;

Art. 7 - Franchigie

Limitatamente alle seguenti garanzie:

- danni a terzi derivanti da spargimento di acqua e dovuti a rottura accidentale di tubazioni, condutture o da rigurgiti di fogna;
- danni a veicoli di terzi, dipendenti e collaboratori dell'Ente Contraente mentre si trovano in sosta nell'ambito dei fabbricati di proprietà e/o uso dell'Ente Contraente o negli spazi nell'ambito degli stessi dedicati a parcheggi o più in genere in aree all'aperto di pertinenza dell'attività della contraente;

il risarcimento viene corrisposto previa detrazione di una franchigia di € 150.00 per ciascun sinistro.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano ovunque nel mondo.

Art. 9 - Buona fede INAIL

Si conviene tra le parti che l'assicurazione per la R.C.O. conserva la sua validità anche se l'Ente Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 10 - Denuncia dei sinistri

Per quanto riguarda la garanzia di R.C.T.:

I sinistri devono essere denunciati dall'Ente Contraente a mezzo raccomandata A.R., preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole entità, entro 15 gg. (quindici) dall'evento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

Relativamente al sinistro la denuncia dovrà contenere data, luogo, descrizione del fatto e sue conseguenze, generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.

L'Ente Contraente dovrà poi far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa.

Per quanto riguarda la garanzia di R.C.O., l'Ente Contraente :

a) per ciascun infortunio che abbia causato perdite anatomiche o morte o che abbia determinato una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni o più, deve fare denuncia (preceduta da telegramma per casi mortali o di notevole gravità), entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;

b) deve inoltre fare denuncia per tutti quegli altri infortuni per i quali vengono superati, con successive proroghe, i 40 giorni di prognosi, e ciò entro 7 giorni dal rilascio del certificato che attesta il superamento dei citati 40 giorni di prognosi o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

L'Ente Contraente deve inoltre denunciare entro 7 giorni dalla loro ricezione, gli avvisi di inchieste giudiziarie e non, effettuate a norma di legge. Infine, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dagli infortunati o loro aventi diritto, nonché dall'istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D.L. 30 giugno 1965, n. 1.124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 11 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui all'art. 8 che precede: la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio stesso da lei sofferto.

Art. 12 – Gestione delle vertenze – Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al

Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Ente Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Resta esclusa dalla presente regolamentazione l'eventuale obbligo al ricorso all'Avvocatura dello Stato od altro analogo Ente, nel qual caso l'impresa si impegna a riconoscere gli onorari dei tecnici e legali di dette strutture nel limite imposto dal codice civile e dalla presente polizza.

Art. 13 – Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al trentesimo giorno da pagamento o del rifiuto di risarcimento, la Società e l'Ente contraente potranno recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni inviato mediante raccomandata A.R. In tal caso la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. Restano fermi gli obblighi connessi alla regolazione del premio relativa al periodo in cui l'assicurazione ha avuto effetto.

Art. 14 – Costituzione del premio - Pagamento – Termini di rispetto

Il premio della presente assicurazione verrà percentualmente parametrato all'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.

Il premio verrà conteggiato sulla base **del 80%** delle retribuzioni erogate dall'Ente Contraente nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009 ammontanti in **€ 41.480.000,00 (41.480.000*80/100)**.

Le rate successive alla prima scadranno al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione.

Per le rate successive alla prima è definito un periodo di mora di 30 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

Per quanto riguarda il premio relativo alle regolazioni, si conviene un termine di rispetto di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di incasso o rimborso da parte dell'Ente Contraente.

Art. 15 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.

Ai fini della regolazione del premio, in relazione alla garanzia prevista al quarto alinea del punto A.1 dell'art. 1, l'Ente Contraente dovrà comunicare anche le retribuzioni lorde erogate nel periodo considerato ai "dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l'Ente Contraente".

Se l'Ente Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Ente Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche o controlli per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga.

Art. 16 - Variazione della persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati l'azienda o parte degli elementi a rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

Art. 17 - Variazione del rischio

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio – di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società – si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

Se la variazione implicata aggravamento si riferisce ad elementi del rischio considerati separatamente in polizza, la Società ha, altresì, diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi suddetti, recedendo parzialmente dal contratto.

Art. 18 - Assicurazioni complementari

L'Assicurazione deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 19 - Competenza territoriale

Per le azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria di Roma ovvero quella del luogo ove ha sede l'Ente Contraente .

Art. 20 - Forma della comunicazione

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 21 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Società.

Art. 22 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente anticipato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 24 - Durata del contratto

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno.

Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell' art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva di cui alla modalità di presentazione dell'offerta di Gara verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Responsabilità personale dei soggetti per i quali esiste un obbligo contrattuale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti delle cui opera si avvale la Contraente nell'esercizio delle proprie attività per le quali la Contraente si è contrattualmente obbligata ad assicurare la loro responsabilità civile.

Responsabilità personale di altri soggetti

La garanzia si intende inoltre estesa anche alla Responsabilità Civile personale dei Tirocinanti, Specializzandi, Borsisti e frequentatori e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro di assimilabile, partecipino all'attività per conto.

Danni da attrezzature cedute in comodato

A parziale deroga dell'art. 3 ESCLUSIONI l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall'Assicurato a qualsivoglia titolo.

Committenza lavori e servizi

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;

Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

Danni a indumenti e cose dei dipendenti

La garanzia è estesa ai danni arrecati agli indumenti e a cose dei dipendenti dell'Azienda assicurata, o da loro detenute, in regolare servizio e durante l'espletamento delle loro specifiche mansioni, sempreché sussista responsabilità dell'Azienda assicurata o di persona del cui fatto debba rispondere ed il danneggiato non sia corresponsabile dell'evento dannoso. La presente estensione, fermo il limite di € 25.822,84 per sinistro ed anno, opera con una franchigia assoluta di € 258,23. La garanzia non opera per gli oggetti preziosi, denaro e titoli al portatore, nonché per i danni cagionati da furto e da incendio e da bruciature per contatto, smacchiatura, lavatura e simili.

Uso di automezzi

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing e/o noleggio), l'assicurazione prestata con la presente polizza provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare

al conducente e/o trasportati di ogni singola autovettura per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

Esistenza di altre coperture – Secondo Rischio

Il Contraente è esonerato dal comunicare l'esistenza di altre coperture preventivamente. In caso di sinistro si obbliga a comunicare l'esistenza di altre coperture e al sussistere delle medesime la presente polizza opererà a secondo rischio. Lsa presente copertura in nessun caso potrà andare a coprire franchigie e scoperti di altre polizze.

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3 delle Norme Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'area e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni e cose e comunque con il massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione comprende altresì:

a - i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in esse contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;

b - dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso dall'Autorità;

c - da manifestazioni organizzate dall'impresa;

d - da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

e - la garanzia viene altresì estesa all'Assicurato per la Responsabilità Civile degli addetti alle azioni di "Pronto Intervento".

f - l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P:R:A: ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti in tutto il mondo. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio.

g - in qualità di esercente di parcheggi dell'impresa, garage, distributori di impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute.

h - dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa;

i - dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

l - dall'organizzazione di corsi di formazione professionale, nonché di selezione di personale.

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione di RCO comprende le malattie professionali. Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Danno Biologico

La garanzia prestata dalla Società in favore del Contraente / Assicurato, con riferimento, sia alla garanzia RCT che alla garanzia RCO, è valida anche per quanto dovuto come risarcimento del Danno Biologico e morale eventualmente cagionato. La misura dell'indennizzo gravante sulla Società sarà pari in sede stragiudiziale a quanto concordemente definito sulla base della tabella per il calcolo del danno biologico e morale applicata dal Foro di Roma nel momento della liquidazione ovvero, in sede giudiziale, a quanto deciso dall'autorità giurisdizionale competente.

D.lvo 626/94 D.Lvo 494/96 D.Lgs.81/2008 e s.mi.

Le garanzie prestate con la polizza RCT/RCO valgono anche nel caso di Responsabilità Civile Personale del Responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lvo 626/94, nonché dal coordinatore per la progettazione e dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 494/96 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. quando trattasi di addetti della rispettabile Contraente.

La società non solleverà obiezioni qualora dovesse essere accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori comprese quelle previste e/o richiamate dal D.Lgs 626/94 dal D.lgs 494/96 e dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.

RC COMMITTENZA e danni a mezzi sotto carico e scarico

1 - L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da quanto previsto dall'art. 2049 Codice Civile per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, o commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

2 - L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ai mezzi sotto carico e scarico di proprietà di terzi, nel limite annuo di € 25.000,00 qualunque sia il numero di sinistri.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI

- A) - Relativamente ai danni da RCO nonché i danni alla persona, resta convenuto che, nell'ipotesi in cui l'invalidità o la morte dell'assicurato si verifichino per causa o con causa di servizio il Contraente ha la facoltà di detrarre l'indennizzo spettante a termini di polizza dall'importo corrispondente all'equo indennizzo, così come stabilito dall'art.32 del D.P.R. 26.05.1976 n.411 e s.m.i.

RISCHIO INCENDIO PERTINENZE ISPRA

SEDE VIA V.BRANCATI, Roma

Sede utilizzata in via esclusiva da ISPRA.

L'edificio ha struttura portante intelaiata in c.a. e solai in c.a. con travetti prefabbricati e laterizi di alleggerimento e altezza h=26 cm (REI 120).

L'immobile è costituito da un piano interrato, da 8 piani fuori terra, oltre la copertura a terrazzo con locali tecnici.

Al piano interrato (superficie circa 4.550 mq) sono ubicati locali con le seguenti principali destinazioni:

autorimessa coperta

mensa aziendale con contigua zona cucina

archivio generale

archivi e magazzini vari

locali tecnici (cabina elettrica MT/BT, locale pompe dell'impianto di climatizzazione, centrale telefonica)

Il livello terreno (superficie corte ca 3.500mq, superficie di piano 1.130mq, superficie prefabbricato ca 100mq) è costituito da una corte esclusiva per i camminamenti e per il parcheggio all'aperto, da un prefabbricato esterno destinato a magazzino e dal piano terreno del fabbricato, ove sono ubicati i seguenti principali ambienti:

magazzino cancelleria

sala informatica

banca

biblioteca con contiguo ufficio

atrio ingresso, distinto per dipendenti e per visitatori, con locale guardiania

ufficio archivio, posta e protocollo

sala conferenze

infermeria

bar interno

I piani tipo, dal 1° al 7° (superficie 1.274 mq cadauno) sono destinati ad uffici con relativi locali accessori.

Il piano copertura (superficie coperta locali tecnici ca 225mq) è costituito da un terrazzo praticabile con una zona coperta per locali tecnici (sala macchine ascensori, n.2 sale macchine montacarichi, locali tecnici impianto di climatizzazione)

Sulla copertura dei locali tecnici, protetti da pareti fonoassorbenti, sono posizionati due gruppi a pompa di calore.

E' da evidenziare che la sede è presidiata 24h su 24.

Con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti nella Sede, alle dimensioni dell'immobile ed al numero del personale esposto al rischio, la sede di Brancati si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere:

attività n. 43: Archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo;

attività n. 64: Gruppo elettrogeno con potenzialità > a 25 KWA;

attività n. 92: Autorimessa con oltre n. 9 posti auto

attività n. 94: Edifici con altezza superiore a 24 m;

attività n. 95: Vani ascensori e montacarichi aventi corsa superiore ai 20 m.

Per tali attività è in corso di completamento la pratica per il rilascio da parte dei VV.F. del CPI. Nel contempo è stato presentato un successivo progetto ai fini del conseguimento del CPI per la nuova attività individuata al n.89 - uffici con oltre 500 addetti. Con l'occasione sono stati aumentati i locali al piano interrato destinati ad archivi con oltre 50 q.li di materiale cartaceo (attività n. 43), che da n.3 del precedente progetto passano a n.11. Nel medesimo progetto, infine, è stata riproposta, in via conservativa, anche l'attività n. 92 per le variazioni apportate al progetto dell'autorimessa precedentemente autorizzato.

Il Parere di Conformità per questo nuovo progetto è stato ottenuto il 16.02.2006, fascicolo n. 1609, protocollo n.210089. Proprio in questi giorni è in fase di perfezionamento l'aggiudicazione dell'appalto per i relativi lavori che prevedono sostanzialmente l'estensione dell'impianto rivelazione incendi ad ogni stanza/ufficio, la trasformazione della scala protetta in scala a prova di fumo, l'estensione degli impianti di spegnimento a saturazione negli altri locali destinati ad archivi con oltre 50 q.li di materiale cartaceo. Il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2009.

Nell'edificio sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate.

Al piano interrato le aree omogenee/compartimenti a maggior carico di incendio sono: gli archivi, con un carico di incendio presente non superiore a 1800 MJ/mq, costituiscono compartimenti di classe REI>120

l'autorimessa, che per normativa deve essere un compartimento di classe REI 120

I piani fuori terra, ciascuno dei quali costituisce un compartimento di classe REI>45, hanno tutti un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq.

UFFICI VIA C. PAVESE, Roma

Gli uffici ISPRA occupano il 4° e 5° piano dell'immobile, che quindi è utilizzato per attività simili anche da altri locatari.

L'edificio ha struttura portante intelaiata in c.a. e solai in c.a. con travetti prefabbricati e laterizi di alleggerimento e altezza h=26 cm (REI 120) ed è costituito da due piani interrati, da 9 piani fuori terra (superficie di ca 1300 mq ciascuno), oltre la copertura.

E' da evidenziare che la sede è presidiata 24h su 24.

L'immobile, con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti, alle dimensioni dello stesso ed al numero del personale esposto al rischio, si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere:

attività n. 43: Archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo

attività n. 64: Gruppo elettrogeno con potenzialità > a 25 KWA

attività n. 89: Uffici con oltre 500 addetti

attività n. 92: Autorimessa con oltre n. 9 posti auto

attività n. 94: Edifici con altezza superiore a 24 m

attività n. 95: Vani ascensori e montacarichi aventi corsa superiore ai 20 m.

Per tali attività l'immobile è dotato di CPI, per cui sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate.

Con riferimento agli uffici ISPRA, ciascun piano costituisce un compartimento di classe REI>45 per un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq.

SEDE VIA CURTATONE, Roma

Sede utilizzata in via non esclusiva da ISPRA.

L'edificio, degli anni '50, ha struttura portante in c.a. con solai in c.a. a travetti e laterizi.

L'immobile è costituito da due piani interrati, da 9 piani fuori terra, oltre la copertura a terrazza.

Al 2° piano interrato (superficie ca mq 3600, di cui ca mq 2900 di ISPRA) sono ubicati locali con le seguenti principali destinazioni:

Auditorium (ca mq 900)

archivi e magazzini vari

locali tecnici

Al 1° piano interrato (superficie ca mq 3600, di cui ca mq 3200 di ISPRA) sono ubicati locali con le seguenti principali destinazioni:

garage (ca mq 850)

Auditorium (ca mq 700)

archivi e magazzini vari (ca mq 1650)

Al livello terreno (ca 3.600mq di cui ca 1600 mq di ISPRA) sono ubicati i seguenti principali ambienti:

atrio ingresso uffici (Via Curtatone 3)

scale/ascensori/montacarichi

uffici

atrio ingresso Auditorium (Via Curtatone 7)

ingresso rampa garage (Via Gaeta)

Al piano 1° (superficie ca 3600 mq interamente di ISPRA) sono ubicati i seguenti principali ambienti:

uffici

biblioteca

sale riunione

esposizione museale

I piani superiori dal 2° al 6° (ca 2100 a piano) sono utilizzati esclusivamente da ISPRA e sono destinati ad uffici con locali tecnici di servizio (il piano 6° è occupato dal Servizio Dighe del Ministero delle Infrastrutture, che faceva parte del Dipartimento STN della Presidenza del Consiglio).

Il piano 7°, della stessa metratura dei piani sottostanti, è locato a terzi ed è anch'esso destinato ad uffici, mentre il piano 8°, di ca 1500 mq, è utilizzato per uffici esclusivamente da ISPRA.

Sulla copertura sono posizionate le unità di climatizzazione dell'edificio.

E' da evidenziare che la sede è presidiata 24h su 24.

Con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti, alle dimensioni dell'immobile ed al numero del personale esposto al rischio, la sede si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere:

attività n. 43: Archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo;

attività n. 89: uffici con oltre 500 addetti

attività n. 91: Centrale termica > 100.000 Kcal/h

attività n. 92: Autorimessa con oltre n. 9 posti auto

attività n. 95: Vani ascensori e montacarichi aventi corsa superiore ai 20 m.

L'Auditorium presenta:

attività n. 83: sala convegni con capienza > 100

Sia il fabbricato principale, sia l'Auditorium sono dotati di CPI e come tali sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla vigente normativa; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate.

Gli impianti sono soggetti a regolare manutenzione.

Al piano interrato le aree omogenee/compartimenti a maggior carico di incendio sono:

gli archivi, con un carico di incendio presente non superiore a 1800 MJ/mq, costituiscono compartimenti di classe REI>120

l'autorimessa che per normativa deve essere un compartimento di classe REI 120

I piani fuori terra, ciascuno dei quali costituisce un compartimento di classe REI>45, hanno tutti un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq, ad esclusione della biblioteca sita al 1° piano che, con un carico di incendio presente non superiore a 1800 MJ/mq, costituisce un compartimento di classe REI 120

SEDE VIA CASALOTTI, Roma

La sede di Casalotti è costituita da una serie di costruzioni ubicate entro un ampio parco che si estende anche al di là della Via della Cellulosa.

Gli edifici principali sono:

la palazzina A, destinata ad uffici, si sviluppa su n.5 piani fuori terra (ca 260 mq ciascuno), oltre il piano copertura a terrazza con locali tecnici; al 1° piano presenta una sala conferenze da 99 posti;

il fabbricato B si sviluppa su n.3 piani fuori terra, oltre al piano copertura a terrazza con locali tecnici:

piano terra (ca 550 mq), ove è ubicata la biblioteca

piani 1° e 2° (ca 750 mq ciascuno) destinati a laboratori e uffici, collegati tramite un ponte a due piani alla palazzina uffici;

il fabbricato C si sviluppa su n.2 piani, di cui uno interrato, oltre il piano copertura a terrazza:

piano interrato (ca 600 mq) ove è ubicata la cabina di trasformazione e magazzini vari;

piano terra (ca 440 mq) destinato essenzialmente a uffici

il fabbricato D si sviluppa su n.2 piani, oltre il piano copertura a terrazza:

piano terreno (ca 450 mq) destinato a magazzini;

piano primo (ca 320 mq) destinato a laboratori e uffici

il prefabbricato E si sviluppa al solo piano terreno (ca 170 mq), oltre la copertura a terrazza, ed è destinato a laboratori e uffici

il fabbricato F ha una porzione di piano interrato (c. 50 mq) destinato a magazzini ed un piano terreno (ca 190 mq), oltre la copertura a terrazza, destinato a uffici

il fabbricato G, interrato, è destinato a centrale termica con due caldaie, una a gasolio da 800.000 Kcal/h ed una a cippame da 1.200.000 Kcal/h, e un deposito di cippame

il fabbricato H è destinato a casa del custode

Si hanno, ancora, nell'area oltre Via della Cellulosa, alcuni fabbricati dismessi, di cui alcuni destinati a magazzini.

Sono presenti attività individuate nell'elenco allegato al DM 16.02.82 per le quali risulta obbligatorio il CPI:

attività n. 15: deposito liquidi infiammabili > 0.5 mc
attività n. 43: archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo
attività n. 83: sala convegni con capienza > 100 (da verificare)
attività n. 91: centrale termica superiore a 100.000 Kcal/h

La pratica per il conseguimento del CPI non è stata mai avviata, così come la realizzazione delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva; in particolare le aree omogenee all'interno dei diversi fabbricati non sono compartimentate.

Con riferimento ai carichi d'incendio:

la palazzina A presenta un carico di incendio non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 60;

il fabbricato B presenta:

al piano terra la biblioteca presenta un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq (per la presenza di un impianto di spegnimento ad acqua sprinkler), corrispondente ad un compartimento di classe REI 180;

ai piani superiori il carico di incendio presente non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;

il fabbricato C presenta:

al piano interrato i depositi di carta e di liquidi infiammabili presentano un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 180;

al piano terra il carico di incendio presente non è superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;

il fabbricato D presenta:

al piano seminterrato i depositi di carta presentano un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 180;

al piano terra il carico di incendio presente non è superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;

il prefabbricato E presenta un carico di incendio non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;

la palazzina F presenta un carico di incendio non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;

il fabbricato G per normativa deve costituire compartimento di classe 180;

la palazzina H, adibita ad abitazione, non presenta carichi di incendio significativi.

I fabbricati dismessi nell'area oltre Via della Cellulosa non presentano carichi di incendio superiori a 900 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento classe REI 90.

LABORATORI Castel Romano, Roma

I laboratori, di tipo chimico e radiochimico, con gli annessi uffici di Castel Romano occupano il 2° piano dell'edificio A (ca 1000 mq), il 2° piano dell'edificio B (ca 1000 mq) e parte del 1° piano dell'edificio C (ca 400 mq) del complesso principale, che, quindi, è utilizzato per attività similari anche da altri locatari.

Il complesso ha struttura portante in acciaio con solai a soletta collaborante R 15, le pareti tagliafuoco delle scale sono REI 60, le porte tagliafuoco sono REI 60.

E' da evidenziare che il comprensorio è presidiato 24h su 24.

L'immobile, con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, alle dimensioni dello stesso ed al numero del personale esposto al rischio, si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività ISPRA individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere relative alla sola sala sorgenti radioattive (ca 25 mq):

attività n. 75: Laboratorio scientifico con impiego di isotopi radioattivi

I laboratori e gli uffici ISPRA sono dotati delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente.

Gli impianti e le attrezzature sono soggetti a regolare manutenzione.

Tuttavia, il complesso, e quindi le pertinenze ISPRA, non ha ottenuto il CPI in quanto:

le strutture portanti metalliche, compreso le solette, non sono protette;

manca, sempre per la tipologia strutturale dei primi anni '60, la compartimentazione sia verticale che orizzontale.

L'unica soluzione possibile, che tuttavia la proprietà non intende effettuare, per sanare le lacune strutturali evidenziate è quella di ricostruire ex-novo il complesso.

I laboratori e gli uffici ISPRA hanno tutti un carico di incendio presente non superiore a 600 MJ/mq.

MAGAZZINO Lungotevere dei Papareschi, Roma

Il magazzino, adibito a deposito di materiale cartaceo con oltre 50 q.li, attività n. 43 individuata nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, della superficie di ca 220mq, sorge su un lotto di terreno di ca 1000 mq e presenta un carico di incendio superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 240.

E' stato redatto il progetto di adeguamento antincendio con le misure di prevenzione e protezione attiva e passiva per la riduzione del carico di incendio a non più di 1800 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 120, che non è stato sinora presentato all'approvazione dei VV.F.

MAGAZZINO Paolo Di Dono, Roma

Il magazzino, adibito a deposito di materiale cartaceo e combustibile con oltre 50 q.li, attività n. 43 individuata nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, della superficie di ca 1000 mq, è situato al piano interrato della corte di un complesso immobiliare e presenta un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 180.

Il magazzino è dotato delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente.

SEDI PERIFERICHE Palermo, Milazzo, Livorno, Chioggia

Le sedi, destinate a laboratori ed uffici non presentano carichi di incendio superiori a 900 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento classe REI 90.

SEDE VENEZIA

Il Servizio Laguna di Venezia ha sede nel palazzo dei "X Savi" in San Polo 50 a Venezia del Magistrato alle Acque di Venezia.

Gli uffici (ca 300 mq) del Servizio sono ubicati al secondo piano dell'ala Ovest del palazzo.

Strutturalmente il fabbricato è una costruzione con murature in pietra eretto dalla Serenissima Repubblica di Venezia, scale in marmo e solai ristrutturati nel recente passato con riconversione parziale in cemento armato.

Non sono presenti negli uffici attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, per cui non sono soggetti a CPI.

Gli uffici, con un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq, costituiscono un compartimento di classe REI 45, sono dotati delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente.

ALTRE PERTINENZE Venezia

Il Servizio Laguna di Venezia ha in uso una serie di pertinenze immobiliari:

Magazzino mezzi nautici in San Polo, 737, Venezia, ubicato al piano terra dell'immobile, della superficie di ca 7 mq, non presenta carichi di incendio significativi.

Laboratorio mareografico in San Severo, 5016/A Venezia, ubicato al piano terra dell'immobile, della superficie di ca 47 mq; presenta un carico di incendio non superiore ai 600 MJ/mq.

Immobile in Riviera San Nicolò 54, Lido di Venezia, articolato su un unico piano della superficie di ca 375 mq, posizionato all'interno di un ampio lotto di terreno, in cui è presente anche un magazzino di ca 50 mq; adiacente all'immobile è situata l'abitazione del guardiano. L'immobile è utilizzato come biblioteca-archivio di materiale cartaceo di oltre 50 q.li, attività n. 43 individuata nell'elenco allegato al DM 16.02.82. L'immobile è dotato di CPI e come tale sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla vigente normativa; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate con classe REI 120. Gli impianti sono soggetti a regolare manutenzione. Il carico di incendio presente non è superiore a 1800 MJ/mq.

Immobile in Riviera San Nicolò 56, Lido di Venezia, che si sviluppa su due piani, per complessivi ca 635 mq; presenta un carico di incendio non superiore a 600 MJ.

Ricovero imbarcazioni ("cavana") di S. Croce, Venezia, della superficie di ca 80 mq; costruzione in legno con materiale combustibile per cui è necessario richiedere il CPI; presenta un carico di incendio non superiore a 2400 MJ.

Porzione di autorimessa in Via C. Colombo 20, Mestre, ubicata al piano terra dell'immobile, della superficie di circa 70 mq suddivisa in box; attività soggetta a CPI che non è stato mai fornito; presenza di protezioni passive.

Osservatorio meteorologico in Via Nervesa della Battaglia 3, Padova, ubicato al piano terra del villino, della superficie di ca 120 mq, presenta un carico di incendio non superiore ai 900 MJ/mq. Il piano superiore del villino è adibito ad abitazione.

COMPRESORIO OZZANO DELL'EMILIA

All'interno del vasto comprensorio insistono una serie di edifici:

edificio A - sede principale - si sviluppa su tre piani:

al livello terreno sono ubicati essenzialmente l'archivio e la mensa

al primo livello si trovano la sala conferenze, gli uffici e il museo

al secondo livello si trovano uffici e la biblioteca

edificio B - laboratori e uffici - si sviluppa su tre piani di cui il primo seminterrato:

al piano seminterrato sono ubicati i locali tecnologici e il locale caldaia

ai piani superiori si trovano laboratori ed uffici

edificio C - laboratori e uffici amministrativi - si sviluppa su un unico piano terreno

magazzino C*, adiacente l'edificio C, si sviluppa su un unico piano terreno ed è utilizzato come magazzino e ricovero attrezzi

edificio D - uffici e laboratori - è costituito da un villino a due piani

foresteria E - villino a due piani

museo F - costruzione adiacente la foresteria da adibire a spazio museale

guardiania

diversi locali tecnologici di piccole dimensioni (cabine elettriche, cabina idrica, ecc.).

Con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti, alle dimensioni dell'immobile ed al numero del personale esposto al rischio, il complesso di Ozzano si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Sono, infatti, presenti le seguenti attività individuate nell'elenco allegato al DM 16.02.82 per le quali risulta obbligatorio il CPI:

attività n. 43: archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo nell'edificio A (archivio al piano terra e biblioteca al piano secondo)

attività n. 83: sala convegni con capienza > 100 nell'edificio A al primo piano

attività n. 91: locali tecnologici negli edifici A, B, C

La pratica per il conseguimento del CPI non è stata mai avviata; risultano presenti misure di prevenzione e di protezione passiva, tuttavia le aree omogenee all'interno dei diversi fabbricati non sono compartimentate.

Con riferimento ai carichi di incendio:

edificio A: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq, con l'eccezione dell'archivio e della biblioteca che presentano un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq

edificio B: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq

edificio C: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq

magazzino C*: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq

edificio D: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq

foresteria E: carico di incendio non superiore a 450 MJ/mq

museo F: carico di incendio non superiore a 450 MJ/mq

guardiania: carico di incendio non superiore a 450 MJ/mq